



Città di Lecce
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
MOBILITÀ E VIABILITÀ

UFFICIO MOBILITÀ E TRASPORTI

REGOLAMENTO COMUNALE

Per l'esercizio del servizio di Taxi e di NCC – noleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti, per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica

(L.15/01/1992 n.21 - L.11/08/2003 n. 218 - L.R. 03/04/1995 n. 14)

PARTEPRIMA-TAXI - NCC

Disciplina del servizio Taxi e NCC – noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente)

Articoli:

- 1.** Disciplina del servizio
- 2.** Definizione del servizio
- 3.** Commissione Consultiva Comunale
- 4.** Funzioni della Commissione
- 5.** Servizio di Taxi - **5.1.** Taxi multiplo - **5.2.** Uso collettivo del Taxi - **5.3.** Servizio autovettura di scorta - **5.4.** Utilizzo autovettura diversa - **5.5.** Autovetture fuori servizio o fuori turno - **5.6.** Sito web e reclami - **5.7.** Pubblicità sulle autovetture
- 6.** Servizio di noleggio con conducente - NCC
- 7.** Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea
- 8.** Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- 9.** Rimesse per il servizio di NCC
- 10.** Autorizzazione di esercizio per Taxi ed NCC - **10.1.** Autorizzazioni temporanee e speciali
- 11.** Determinazione del numero di autorizzazioni
- 12.** Validità delle autorizzazioni
- 13.** Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- 14.** Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni
- 15.** Impedimenti soggettivi
- 16.** Contenuto del bando
- 17.** Presentazione delle domande
- 18.** Titoli oggetto di valutazione
- 19.** Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- 20.** Inizio del servizio
- 21.** Rinuncia all'autorizzazione
- 22.** Trasferibilità dell'autorizzazione
- 23.** Sostituzione alla guida
- 24.** Collaborazione familiare - **24.1.** Sospensione facoltativa del servizio Taxi
- 25.** Idoneità dei mezzi - **25.1.** Caratteristiche dell'autovettura Taxi - **25.2.** Il tassametro - **25.3.** Il contachilometri - **25.4.** Acquisizione della corsa e uso del tassametro
- 26.** Comportamento del conducente in servizio
- 27.** Comportamento degli utenti
- 28.** Interruzione del trasporto
- 29.** Trasporto di persone diversamente abili
- 30.** Reclami - Carta dei servizi e raccolta segnalazioni
- 31.** Modalità di pagamento servizio NCC e Taxi - Tariffe
- 32.** Turni ed orari di servizio - Organizzazione e gestione del servizio
- 33.** Responsabilità nell'esercizio del servizio
- 34.** Vigilanza
- 35.** Sanzioni
- 36.** Diffida
- 37.** Sospensione dall'autorizzazione
- 38.** Revoca dell'autorizzazione
- 39.** Decadenza dell'autorizzazione
- 40.** Procedimento sanzionatori

PARTE SECONDA - AMBULANZE

Disciplina del servizio di NCC mediante ambulanza

- 41.** Ambulanze
- 42.** Definizione del servizio
- 43.** Autorizzazione all'esercizio
- 44.** Rilascio delle autorizzazioni
- 45.** Sostituzione del veicolo

PARTE TERZA - NCC > 9 POSTI AUTOBUS

Disciplina del servizio noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti (compreso il conducente)

- 46.** Autobus
- 47.** Definizioni e classificazioni
- 48.** Accesso al mercato: Scia
- 49.** Disposizioni concernenti i conducenti
- 50.** Contingente numerico

PARTE QUARTA - AUTOBUS TURISTICO

Disciplina del servizio di trasporto di persone (ex art. 87 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.) a scopo turistico a mezzo di autobus

- 51.** Autobus turistici
- 52.** Assegnazione del servizio
- 53.** Modalità della procedura ad evidenza pubblica
- 54.** Modalità di svolgimento del servizio
- 55.** Tariffe/ Costi del biglietto
- 56.** Obblighi del titolare dell'attività
- 57.** Cause di decadenza e revoca
- 58.** Vigilanza e controlli
- 59.** Sanzioni e penali

PARTE QUINTA - TRENINO GOMMATO

disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di Trenino gommato a scopo turistico

- 60.** Trenino gommato
- 61.** Assegnazione del servizio
- 62.** Modalità della procedura ad evidenza pubblica
- 63.** Modalità di svolgimento del servizio
- 64.** Tariffe/ Costi del biglietto
- 65.** Obblighi del titolare dell'attività
- 66.** Cause di decadenza e revoca
- 67.** Vigilanza e controlli
- 68.** Sanzioni e penali

PARTE SESTA - APE CALESSINO

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli speciali della categoria L4 e L5 del tipo Ape Calessino

- 69. Ape Calessino
- 70. Rilascio delle autorizzazioni
- 71. Requisiti essenziali
- 72. Contingente numerico
- 73. Modalità di svolgimento
- 74. Area di sosta- servizio di informazione turistica
- 75. Obblighi ed oneri a carico dell'assegnatario
- 76. Obblighi e oneri a carico del Comune
- 77. Requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e criteri di valutazione delle istanze

PARTE SETTIMA - NAVETTA TURISTICA

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli elettrici L6 fino a 9 posti

- 78. Navetta Turistica
- 79. Rilascio delle autorizzazioni
- 80. Requisiti essenziali
- 81. Contingente numerico
- 82. Modalità di svolgimento
- 83. Aree di sosta – servizio di informazione turistica
- 84. Obblighi ed oneri a carico dell'assegnatario
- 85. Obblighi ed oneri a carico del Comune
- 86. Requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica

PARTE OTTAVA - NAVETTA TURISTICA ACCESSIBILE

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone in particolari condizioni fisiche a scopo turistico a mezzo di veicoli elettrici L6 fino a 9 posti

- 87. Navetta turistica accessibile

PARTE NONA - RISCIO

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli mediante velocipede (Riscio')

- 88. Riscio
- 89. Contingente numerico delle autorizzazioni
- 90. Modalità di svolgimento del servizio
- 91. Area di sosta - Servizio di informazione turistica
- 92. Obblighi e oneri a carico dell'assegnatario
- 93. Obblighi e oneri a carico del Comune
- 94. Revoca dell'autorizzazione

PARTE DECIMA

Disposizioni finali

95. Abrogazione di norme precedenti

PARTEPRIMA -TAXI - NCC

Disciplina del servizio Taxi e NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente)

Art.1- DISCIPLINA DEL SERVIZIO

La parte prima del presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

- a. Servizio Taxi
- b. Servizio di NCC – noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. Dagli articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b. dalla Legge Regionale n. 14 del 03/04/1995;
- c. dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248 del 04/08/2006;
- d. dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- e. dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- f. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- g. dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h. dal D.M. 20/04/1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- i. dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- j. dal D.L. 145/2018, dalla L. 12/2019 e dalla l. 136 del 09/10/2023.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art.2-DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed una funzione turistica.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. È istituita, presso il Comune di Lecce, una Commissione Consultiva, costituita con deliberazione della Giunta Comunale, così composta:
 - a. Dal Dirigente del Settore Attività Produttive in qualità di Presidente;
 - b. dal Dirigente del Comando di P.L.;
 - c. da n. 2 rappresentanti designati da organizzazioni di categoria e precisamente: n. 1 nel settore taxi, n. 1 nel settore noleggio con conducente;
 - d. da n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni dei consumatori.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute un dipendente dell'Amministrazione Comunale, avente categoria non inferiore alla C.

2. La Commissione dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina della nuova.
3. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.
4. La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta. Per documentati motivi di urgenza, la convocazione può avvenire entro 24 ore dalla seduta.
5. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
6. Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente 2° comma, purché siano presenti almeno tre componenti.
7. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione che provvede anche alla sua custodia.
8. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 4 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, non vincolante, relativamente alle funzioni amministrative di competenza del Comune, in ordine alle seguenti questioni:

- a) formazione e variazione di norme regolamentari;
- b) determinazione del numero di autoveicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- c) definizione di turni e orari del servizio Taxi;
- d) definizione di tariffe.

Altresì, la Commissione consultiva può essere chiamata a rendere pareri facoltativi in materia se richiesti dalla Giunta Comunale.

Art.5-SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio Taxi, è rivolto ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, in aree individuate dal Comune, con apposito provvedimento del Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività (SUAP).
3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda.
4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria:

- a) nel territorio comunale, oltre è facoltativa;
 - b) per le destinazioni di Brindisi aeroporto, Brindisi porto e Bari aeroporto.
6. È possibile attivare un servizio di radio-taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Art. 5.1 - TAXI MULTIPLO

1. Il Taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di Taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza Taxi, dai relativi collaboratori familiari e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l'impiego dei rispettivi veicoli Taxi, delle autovetture immatricolate con autorizzazioni temporanee nonché delle autovetture di scorta.

Art. 5.2 - USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.
2. L'uso collettivo di Taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
3. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
4. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del Taxi e della data della corsa.
5. L'Autorità Comunale potrà determinare, sentite le organizzazioni di categoria, regole e tariffe per servizi innovativi nell'ambito del principio dell'uso collettivo del Taxi.

Art. 5.3 - SERVIZIO AUTOVETTURA DI SCORTA

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti o dagli esercenti il servizio di NCC, il dirigente del Servizio competente può concedere una o più licenze denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura.
2. Almeno uno dei veicoli di scorta dovrà essere utilizzabile per l'espletamento del servizio di trasporto di persone diversamente abili, sempre in sostituzione di un altro veicolo.
3. Il titolare della "licenza BIS", nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura.
4. Il titolare della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare mensilmente il Servizio competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
5. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti.

6. Le "licenze BIS" per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali.
7. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dal presente regolamento con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
9. In caso di scioglimento o cessazione attività della cooperativa o del consorzio le licenze BIS dovranno essere restituite all'Amministrazione comunale

Art. 5.4 - UTILIZZO AUTOVETTURA DIVERSA

1. Nel rispetto delle procedure indicate nel presente regolamento, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, malattia ovvero per la cessione momentanea del veicolo. E' consentito altresì, al soggetto titolare di licenza da piazza, nel caso di impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo, l'utilizzo di quello nella disponibilità di altro titolare di licenza da piazza, nel caso in cui gli stessi svolgano turni di servizio non sovrapponibili.
2. Qualora un titolare di licenza, causa comprovati motivi di salute o per aspettativa o nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia in condizione di svolgere il servizio per un periodo non inferiore a 30 giorni, ha facoltà di rendere disponibile la propria autovettura ad una persona giuridica tra quelle previste dall'art.5.3 c.1, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta. Tale utilizzo deve, in ogni caso, sottostare alle norme stabilite nel presente articolo.
3. L'utilizzo dell'auto nei casi disciplinati nei precedenti commi, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio comunale, al quale dovrà essere inoltrata richiesta tramite PEC. Nella comunicazione dovranno essere indicati i presupposti legittimanti l'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria. Copia di tale comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltro all'ufficio comunale, e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
4. La mancata ottemperanza di cui ai comma 1, 2 e 3 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 15 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
5. Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno a lui assegnato.

Art. 5.5 -AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO O FUORI TURNO

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
 - a) è scaduto il termine del turno di servizio
 - b) avvengono guasti all'autoveicolo o non funzionino regolarmente il tassametro
 - c) vengano sospese o ritirate dal Comune le licenze di esercizio.

In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di polizia municipale da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il soccorso a persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

Art. 5.6 - SITO WEB E RECLAMI

1. Sul sito web del Comune , in una pagina dedicata, sono pubblicati:
 - il vigente Regolamento;
 - le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto incidenti sul calcolo del tassametro o altrimenti addebitate ai clienti;
 - l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail e il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.
3. La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Art. 5.7 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. E' consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, delle autovetture, nel rispetto delle norme vigenti e del piano comunale delle insegne pubblicitarie.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento della vettura di servizio pubblico da parte degli utenti.
3. E' comunque vietata l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture adibite a Taxi laddove i messaggi pubblicitari ineriscano al fumo, gioco d'azzardo e alcool o superalcolici o altri elementi che possano risultare offensivi al comune senso del pudore o nuocere alla tutela dei minori.

Art. 6 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC

1. Il servizio pubblico non di linea mediante NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. L'autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
4. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Lecce, per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia di Lecce, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Lecce.

5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia di Lecce.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Art. 7- SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente del Settore Suap - Attività Produttive, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Ente Locale.

Art. 8-AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) e di Taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale o da diverso luogo convenuto.

Art. 9-RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC

1. La rimessa, in locale ovvero in area scoperta, ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza, o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Lecce. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Lecce.

Art. 10-AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO PER TAXI ED NCC

1. L'esercizio del servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) e di Taxi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della

L. n. 21/1992 e alla L.R. n. 14/95, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi con le autorizzazioni di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente; è invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 10.1 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E SPECIALI

Ai sensi della Legge del 04/08/2006 n. 248 art. 6 "Interventi per il potenziamento del servizio taxi", il Comune può:

- 1) ai sensi del comma 1, lettera c) prevedere il rilascio di autorizzazioni temporanee o stagionali, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio. Le autorizzazioni temporanee o stagionali, denominate "T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio;
- 2) ai sensi del comma 1 lettera d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;
- 3) ai sensi del comma 1 lettera e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni speciali ai titolari di licenza del servizio Taxi.

Art. 11-DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, con apposito provvedimento,

individua il contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio Taxi ed NCC da rilasciare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea. Con cadenza quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni e, fatte salve quelle esistenti, dà mandato al Dirigente del Settore Suap - Attività Produttive di indire il bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni.

2. Per il servizio Taxi, il Comune, con atto di Giunta, ha la facoltà di avvalersi di quanto stabilito dall'art.6 L. 248/2006, nel rispetto di eventuale programmazione da parte della Regione o della Provincia.

Art. 12-VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione ha validità temporale illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC e Taxi può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di NCC e taxi è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

Art. 13- MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti e di Taxi sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli indetto dal Settore Suap - Attività Produttive.
2. Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Lecce anche sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Art.14- REQUISITI OGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti e di Taxi è necessario:
 - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b. idoneità fisica al servizio;

- c. licenza media;
 - d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - e. conoscenza di base della lingua inglese;
 - f. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e della L.R. n. 14/95; l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di NCC ed al servizio taxi in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - g. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;
 - h. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 - i. essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - j. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - k. non essere titolare di licenza Taxi;
 - l. di non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
 - m. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC (per il solo caso di richiesta di licenza NCC);
 - n. non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
 - o. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

Art.15 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
 - b. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia).
 - c. L'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o de cadenza di precedenti licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.
 - d. L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - e. Aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al

nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di Taxi anche nell'ambito di altri Comuni.

f. Essere titolare di licenza Taxi.

2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.

Art.16 - CONTENUTO DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) Requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - d) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
 - f) Modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

Art.17 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC o di Taxi dovranno essere presentate al Settore Suap - Attività Produttive entro i termini stabiliti dal bando stesso.
2. I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
 - a) Generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) Indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
 - c) cittadinanza;
 - d) titolo di studio posseduto;
 - e) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - f) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - g) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - h) dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
 - i) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
 - j) dichiarazione di non essere in corso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
 - k) dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di Taxi da piazza.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) Certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art.6 della L.n.21/92;

- b) Certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione, attestante idoneità fisica per l'esercizio del servizio e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso.
4. La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

Art.18–TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Il Settore Suap - Attività Produttive, competente alla ricezione ed all'esame delle istanze, dopo aver verificato la completezza documentale delle stesse ai sensi di quanto previsto dall'articolo che precede, procederà all'assegnazione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni disponibili secondo i suddetti criteri:
 - a. Anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max.6punti):
 - Aver prestato servizio di Taxi o NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punto, 50 ad anno;
 - b. Diploma di laurea- punti 4;
 - c. Diploma di scuola media superiore - punti 3;
 - d. Diploma di scuola media inferiore - punti 2;
 - e. Conoscenza di lingue straniere (documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli: laurea in lingue, laurea in Scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico, diplomi rilasciati da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello elevato - punti 3;
 - f. altri titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
2. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande:
 - aver esercitato il servizio di NCC - noleggio con conducente o di Taxi ovvero essere stato dipendente di un'impresa NCC - noleggio con conducente o di Taxi, ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.n. 21/92, per almeno sei mesi nel territorio della Città di Lecce;
 - aver svolto l'attività di conducente di NCC o di Taxi per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone, operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
 - disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride);
 - disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap;
 - stato di disoccupazione.

Art.19 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Settore Suap - Attività Produttive, competente ad istruire l'intero procedimento, redatta e approvata la graduatoria dei candidati secondo i criteri di cui innanzi, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali, prevale il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità

della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

Art.20 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

Art.21 – RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

Art.22 – TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare s trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. Risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
 - b. Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza;
 3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
 - a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
 - b. ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente

regolamento.

4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Art.23– SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito di orario del turno integrativo in caso l'Amministrazione Comunale disponga con proprio atto giuntale turnazioni integrative del servizio di Taxi o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.

6. Al fine di assicurare per il servizio di Taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio, ai titolari di autorizzazione Taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orari e aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 11 e 15 del presente regolamento e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Per tali finalità il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

Art.24 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di autorizzazione NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, informa di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

Art.24.1 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO TAXI

2. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 6 (sei) mesi.
3. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 6 (sei) mesi, nell'arco dello stesso periodo.
4. Il Dirigente del Settore Suap- attività Produttive, per giustificati motivi ed ove non ostino

esigenze attinenti alla regolarità del servizio Taxi, autorizza la sospensione richiesta.

5. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al Taxi, presso l'ufficio di competenza, da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.
6. Al fine dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo l'ufficio competente terrà in apposito registro le necessarie annotazioni – vistate dagli interessati – delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

Art.25 - IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Il servizio è esercitato con auto vetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
2. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della motorizzazione civile (M.C.T.C.), il Dirigente del Settore Suap - Attività Produttive, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, può disporre le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio di Taxi o NCC.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo o dalla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
4. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
5. Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 25.1 - CARATTERISTICHE DELL'AUTOVETTURA TAXI

1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere dotate di tassametro omologato;
 - b) al momento dell'installazione il tassametro deve essere:
 - 1) verificato nella propria conformità alle presenti regole dal personale appartenente all'ufficio comunale competente;
 - 2) installato in modo inamovibile;
 - 3) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta;
 - 4) sigillato al veicolo mediante piombatura, difficilmente amovibile, a cura del personale dell'ufficio comunale preposto;
 - 5) sottoposto a verifica del posizionamento all'interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera c) del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma;
 - b-bis) la mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 2-3-4 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la

sanzione della sospensione della licenza da 40 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata;

b-ter) gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice e verificato e sigillato dal personale dell'Ufficio Taxi;

b-quater) la cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti;

b-quinquies) la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera b-quater) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio;

b-sexies) in caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato;

b-septies) la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera b-sexies) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio;

c) il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore ("a specchio"), deve essere installato in posizione ben visibile all'utenza ed ad un'altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo;

d) in caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro;

d-bis) la mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata nel triennio.

1-bis) In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta sostituzione.

1-ter) La mancata ottemperanza all'obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro di cui al comma 1-bis) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni

successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

- 1-quater) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'ufficio preposto.
- 1- quinquies) La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti di cui al comma 1-quater) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.
2. E' consentita l'installazione di radioricevitori e simili, il cui uso, ad eccezione del telefono di servizio, è subordinato al consenso del cliente. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione delle apparecchiature di ricezione delle chiamate nonché le variazioni relative alla sigla di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.
- 2-bis) La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
3. Salvo quanto disposto dal presente Regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dal Dirigente dell'ufficio di competenza.
- 3-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.
5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono:
 - a) avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992;
 - b) essere adibite al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di un congruo numero di bagagli, con almeno quattro porte. E' possibile introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato e approvato dall'ufficio preposto, sentita la Commissione di cui agli artt.3 e 4.
- 5-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto al comma 5 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
6. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
- 6-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto nel comma 6 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
7. La pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa.
- 7-bis) Nei bandi di concorso deve essere prevista, quale condizione per poter partecipare alla

procedura, l'immissione in servizio di una autovettura a basso impatto ambientale.

Art. 25.2 - IL TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 3 e 4 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale concede l'approvazione al prototipo.
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio Taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall'Amministrazione comunale e devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall'ufficio comunale competente, sulla base delle tariffe stabilite. Il tassametro deve mantenere in memoria i seguenti dati relativi agli ultimi 30 giorni di attività: data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi applicati, al fine di permettere la rilevazione dei dati relativi alle corse eseguite che siano state oggetto di contestazione o oggetto di verifica da parte degli organi comunali competenti.
4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del comune di Lecce e l'anno.
5. L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del comune di Lecce e l'anno.
6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
7. La Polizia municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
9. I soggetti di cui all'art. 10 comma 3 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
10. I soggetti di cui all'art. 10 comma 3, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.

Art. 25.3 - IL CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla

riparazione dello stesso.

Art. 25.4 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA ED USO DEL TASSAMETRO

1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
 - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
 - c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
 - b) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. L'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale è consentita solo nelle more dell'attivazione degli strumenti di cui al comma 1 lettera a) e b).
6. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
7. I soggetti di cui all'art.7 comma 1 punti b) e c) della L. n.21/1992 possono accettare prenotazioni da parte del cliente al massimo un'ora prima dell'inizio del servizio.
8. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
9. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
10. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
11. E' fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.
12. L'elenco dei percorsi e dei servizi a tariffa fissa deve essere esposto in modo chiaro e visibile dai passeggeri, nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art.26 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l' obbligo di:
 - a. avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità;
 - e. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - f. caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

- g. presentar e mantenere pulito, sanificato ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- h. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- i. consegnare al competente ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- j. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
- k. seguire il percorso più breve o comunque il più economico per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero.
- l. Rilascio della ricevuta con il prezzo della corsa e il numero identificativo della licenza.

2) È fatto divieto di:

- a. Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c. chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- f. fumare o consumare cibo durante la corsa;
- g. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- h. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i. trasportare i propri animali;
- j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- k. effettuare il trasporto di soliogetti e merci.

3) Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.27 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- 1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) Fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

- g) pretendere che merci, oggetti o bagagli o (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art.28 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art.29 – TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap, invalidità o diversa abilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

Art.30– RECLAMI - CARTA DEI SERVIZI E RACCOLTA SEGNALAZIONI

1. I passeggeri che abbiano motivo di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami all'ufficio comunale competente che, esperiti gli accertamenti, informa il Dirigente responsabile sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. Relativamente al servizio Taxi, l'Amministrazione:
 - a) a tutela della qualità del servizio, predispone un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti. Tale servizio, oltre a essere raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune e obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio Taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app. e similari;
 - b) si dota anche di una Carta del servizio Taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni. A tal fine, l'Amministrazione promuove incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni di consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio e alle sopravvenute esigenze rilevanti.

Art.31–MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZIO TAXI e NCC- TARIFFE

- a) I conducenti di Taxi ed NCC devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altri eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
- b) Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani

accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

TAXI

1. Le tariffe del servizio di Taxi sono fissate periodicamente dal Comune con provvedimento di Giunta Comunale sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della legge 248/06. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e chilometrica per il servizio extra-urbano.
2. Per il servizio Taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune con la deliberazione di G.C. di cui al precedente comma.
3. Per il servizio Taxi è fatto obbligo di esposizione del tariffario all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti ed è necessario prevederne l'esposizione almeno in lingua inglese.

NCC

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il competente ufficio comunale (SUAP).
3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma uno.

Art.32 – TURNI ED ORARIDI SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico di Taxi deve essere garantito 24 ore su 24 e regolato secondo turni ed orari stabiliti dal Settore Suap - Attività Produttive.
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Settore Suap- Attività Produttive competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.
3. Il turno di servizio di ogni Taxi si divide in:
 - a) turno ordinario prevede l'obbligo di prestare il servizio per almeno 8 ore salvo i casi indicati da apposito provvedimento;
 - b) turno di flessibilità consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
4. I turni di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria o dalle Cooperative taxi/consorzi, a condizione che nessun titolare di licenza venga escluso dalla turnazione e che siano sottoscritti dai rappresentanti delle cooperative, dei consorzi o loro delegati. In questo caso devono essere mensilmente autorizzati dal Servizio competente previo invio o consegna di copia della turnistica, almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese cui si riferiscono.
5. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
6. Il titolare è tenuto obbligatoriamente ad osservare un riposo tra il termine di un turno e

l'inizio di un altro.

7. I tassisti possono scambiare il proprio turno con altro operatore, previa comunicazione al Servizio comunale competente.
8. Nel caso in cui un operatore sia impossibilitato a rispettare il turno assegnatogli, può essere sostituito da altro tassista, purché i loro turni non si accavallino.
9. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità sono concordate previamente tra l'ufficio comunale e le associazioni economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. Nei casi concreti spetta al Servizio comunale competente emanare le disposizioni più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici di categoria, dandone tempestiva comunicazione al servizio comunale competente.
10. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.
11. Al fine di assicurare il livello di servizio Taxi necessario, l'Amministrazione comunale, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:
 - a) il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
 - b) i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
 - c) le aree di stazionamento.
12. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione, può stipulare apposita convenzione tariffaria con uno o più comuni limitrofi.

Art.33 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art.34 - VIGILANZA

1. Il Settore Polizia Locale vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L.689/81.

Art.35 - SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m..

Art.36 - DIFFIDA

1. Il Dirigente del Settore Suap- Attività Produttive diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) Non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) Non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) Non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) Fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente in corso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art.37 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente del Settore Suap- Attività Produttive tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) Violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) Violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della sopracitata norma del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, della sopracitata norma del presente Regolamento, previa diffida;
 - g) per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - i) per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili, di cui al presente regolamento;
 - j) violazione delle norme di comportamento di cui alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
5. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.
6. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo

di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

Art.38 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - j) quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di NCC – noleggio con conducente con altra/e licenze Taxi.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - d) per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.40 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni,

far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio e di conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

PARTE SECONDA - AMBULANZE

Disciplina del servizio di NCC mediante ambulanza

Art.41 - AMBULANZE

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze", così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b) dal D.M. n.553 del 1987;
 - c) dal Decreto Ministeriale del 01/09/2009, n.137;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art.42 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Tali veicoli rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54 lettera f) del C.d.S. quali veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. In relazione alla funzione da svolgere e da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
 - a) tipo A: con carrozzeria definita "ambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
 - b) tipo B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto" attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle "ambulanze di trasporto" di Tipo B.
3. Detti autoservizi, compiuti a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte del trasportato, sono effettuati da parte di persone giuridiche, oltre che persone fisiche, che

utilizzano per tale attività “autoambulanze di trasporto di tipo B”, così come definite al precedente comma, delle quali abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine e che siano in possesso delle abilitazioni alla guida per i suddetti veicoli (patente di tipo B e aver compiuto almeno 21 anni di età).

Art.43 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

1. L’attività di noleggio con conducente mediante ambulanze è subordinata alla titolarità di autorizzazione comunale rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e del seguente necessario requisito:
 - a) Autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di ambulanze con conducente e l’immatricolazione delle ambulanze da destinare all’esercizio.
3. Le autorizzazioni di cui sopra sono riferite ad un singolo veicolo.
4. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
5. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
6. Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Art.44 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Fino all’emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate, relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell’impresa o della persona fisica interessata, a chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento, ne faccia istanza di concessione all’Ufficio competente.

Art.45 - SOSTITUZIONE DI VEICOLO

1. È consentita all’impresa o alla persona fisica la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) Guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) Caso fortuito o forza maggiore.
2. L’autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

PARTE TERZA - NCC > 9 POSTI AUTOBUS

Disciplina del servizio noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti (compreso il conducente)

Art.46 - AUTOBUS

1. Il servizio di noleggio con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti e svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a) Dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1071 del 21 ottobre 2009;
 - b) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - c) dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n.395;
 - d) dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - e) dalla Legge Regionale 31.10.2002, n.18;
 - f) dalla L.R. 39/2018
 - g) dalla Circolare Regione Puglia prot. n.26/3761 del 15/11/2006;
 - h) dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art.47 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà,usufrutto,locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art.48 - ACCESSO AL MERCATO: SCIA

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione da parte del titolare o dal legale rappresentante dell'impresa della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune di Lecce previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, professionali e finanziari previsti per legge.
2. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento nonché il possesso dei requisiti morali di cui all'art.11 del presente Regolamento e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. 39/2018);
 - b. fotocopia patente di guida;
 - c. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
 - d. Copia del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 11 dell'art.116 del

D.lgs. 285/92;

- e. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente superiore a nove posti;
 - f. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - g. Partita I.V.A.;
 - h. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - i. Copia del titolo di proprietà o titolo di disponibilità della rimessa situata nel comune di Lecce in cui stazionerà il mezzo;
3. La SCIA non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del gestore dei trasporti, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
 4. Copia della SCIA deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

Art.49 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONDUCENTI

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori di pendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art.50 – CONTINGENTE NUMERICO

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) del servizio di noleggio con conducente di autobus e la presentazione della prescritta SCIA per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio.
2. Le SCIA per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus conservano la loro validità fino all'emanazione da parte della Regione Puglia della normativa in materia.

PARTE QUARTA - AUTOBUS TURISTICO

Disciplina del servizio di trasporto di persone (ex art. 87 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.) a scopo turistico a mezzo di autobus

Art.51 - AUTOBUS TURISTICI

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, lettera b), L.R. Puglia, 31 ottobre 2002, n.18, servizi automobilistici speciali i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio

per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze esclusivamente turistiche che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale dei servizi di linea. Nello specifico lo scopo del trasporto è quello di effettuare un giro turistico, senza sosta, su un itinerario cittadino preventivamente predeterminato per poter ammirare le bellezze naturalistiche, storico-architettoniche della città.

2. Tale attività per sua natura (velocità ridotta), non può assolutamente essere considerata servizio alternativo o concorrenziale con il servizio pubblico esistente.
3. I percorsi cittadini sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
4. Nell'espletamento del servizio non sono ammesse fermate intermedie oltre a quelle già previste nei percorsi autorizzati.
5. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi requisiti essenziali per l'espletamento del servizio:
 - Finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale, panoramica e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
 - Offerta indifferenziata al pubblico;
 - itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
 - tariffa predeterminata dall'esercente del servizio, all'interno dei limiti stabiliti con Delibera di Giunta;
 - organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;
6. Il servizio dovrà essere dotato di idonea struttura o organizzazione nel punto di partenza e a bordo dei veicoli tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti. Il servizio dovrà prevedere opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di fermata che a bordo dei veicoli, per l'informazione riguardante le condizioni e le modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe e i punti vendita biglietti.
7. Il servizio di trasporto deve essere svolto:
 1. con l'impiego di autobus di noleggio munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni;
 2. nel rispetto del contingente numerico di autorizzazioni che verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap sentito il Comando di P.L..
8. L'esercizio dell'attività di trasporto persone con autobus turistico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, riferita ad un singolo mezzo, la cui validità è limitata al territorio comunale di Lecce.
9. Trattandosi di affidamenti di servizi pubblici locali, la disciplina generale di riferimento è quella risultante dal D.Lgs 201/2022 (riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e s.m.i, e in coerenza con i principi comunitari s'impone il rispetto delle regole di trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto affidatario da individuare attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 36/2023-seconda parte.
10. Il servizio non può avvalersi di contributi dell'Amministrazione Comunale e pertanto non comporta alcuna spesa a carico del Comune, che introiterà il canone concessorio fissato con delibera di Giunta Comunale.
11. La durata del servizio assegnato non può eccedere i cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico/contratto.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 52 - ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnazione del servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di autobus turistico è soggetta a contingentamento e più in generale ad ogni prescrizione espressa nel relativo bando di gara.
2. La domanda per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio, oggetto del bando, dovrà essere presentata al Settore Suap- Attività Produttive nelle forme stabilite dall'avviso pubblico.
3. Al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile Provinciale di Lecce, l'ufficio incaricato rilascerà apposito nulla osta.
4. I partecipanti alla gara con procedure ad evidenza pubblica dovranno dimostrare almeno due anni di esperienza nel campo del trasporto turistico-ricreativo.
5. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il bando di gara dovrà prevedere la presentazione da parte dei partecipanti di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autobus turistico da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto dello stesso bando. Il bando dovrà, altresì, prevedere che ogni percorso dovrà essere affidato a gestori diversi.

ART. 53 - MODALITÀ DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

1. La procedura ad evidenza pubblica, preordinata ad individuare gli affidatari del servizio in osservanza del contingente numerico fissato come sopra, da effettuarsi secondo il percorso determinato dalla Giunta Comunale, proporrà a base di gara un costo (minimo) chilometrico desunto dalle tariffe vigenti correlate con l'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli, di cui all'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495). Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di gara e dei relativi atti, di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di elementi ulteriori rispetto a quelli prettamente economici, a vantaggio della migliore qualità del servizio.
2. L'avviso pubblico dovrà fissare i requisiti morali, professionali, finanziari, tecnico-professionali in capo agli operatori economici, nonché il numero delle autorizzazioni da rilasciare, i rispettivi percorsi, il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso e ogni altra documentazione necessaria da allegare alla stessa.

Art. 54 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il percorso e le fermate, nonché il periodo e l'orario di esercizio del servizio, costituiscono parte integrante del bando emesso dall'Amministrazione Comunale e sono trascritti nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
- 2) I passeggeri potranno salire o scendere dal veicolo solo nelle fermate stabilite.
- 3) L'assegnatario dovrà impegnarsi a realizzare apposita segnaletica riportante le soste e le fermate, ai sensi del Codice della Strada, previa emanazione di apposita ordinanza da parte dell'ufficio comunale competente.
- 4) L'assegnatario dovrà:
 - a. impegnarsi ad assicurarsi con idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi (compresi i trasportati) e verso danni a manufatti o attrezzature di proprietà comunale, con i massimali di legge;
 - b. trasmettere, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5) L'assegnatario dovrà impegnarsi a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio di trasporto.

- 6) Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
- 7) Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
- 8) L'autobus dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Città di Lecce", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".
- 9) Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 55 - TARIFFE/COSTI DEL BIGLIETTO

Le tariffe/costi del biglietto ed il canone concessorio per il servizio saranno stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Suap sentito il Comando di P.L..

Art.56 -OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare del servizio, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivanti dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare del servizio è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.
3. La guida del mezzo potrà essere affidata anche a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti dalla normativa vigente.
4. I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizione di piena efficienza.
5. E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori.
6. Il titolare dell'attività è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.
7. Prima di iniziare l'attività, il titolare dell'attività dovrà comunicare al Comune gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del servizio. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.
8. E' fatto obbligo di esporre le tariffe del servizio.
9. Dovrà, inoltre, tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.
10. Il mezzo e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro e pulizia.

Art.57 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA

1. Il contratto si intenderà risolto qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. Perdita dei requisiti fissati in sede di gara;
 - b. Mancata attivazione o esercizio per sei mesi consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza, o altre motivazioni purché adeguatamente documentate.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto di servizio, con atto motivato, per i seguenti motivi:
 - a. Mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto;
 - b. Violazione degli incombeni sul titolare dell'attività;
 - c. Gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;

- d. Gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza.
- 3. Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, del recesso è dato, ai sensi degli artt.7 ess. Della legge n.241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.58 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di manutenzione del mezzo ed il rispetto delle altre condizioni contenute nel presente regolamento.

Art.59 – SANZIONI E PENALI

- 1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della Polizia Locale.
- 2. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:
 - a. Conduzione del mezzo da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €. 50,00a€.500,00;
 - b. inosservanza dell'orario di esercizio e/o limiti delle emissioni sonore:sanzione pecuniaria da €.50,00 a €. 500,00;
 - c. mancato rispetto del percorso concesso: sanzione pecuniaria da €.50,00 a €.500,00.

PARTE QUINTA - TRENINO GOMMATO

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato a scopo turistico

Art. 60 - TRENINO GOMMATO

- 1. Il servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato è disciplinato dalle leggi statali (in particolare il D.M. 15 marzo 2007 e la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. Div 6637 17/23.40.08 del 04.07.2007, n. 55) in vigore nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1) deve essere svolto:
 - a) con l'impiego di trenino gommato munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) nel rispetto del contingente numerico di autorizzazioni che verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del SUAP sentito il Comando di P.L..
- 3. L'esercizio dell'attività di trasporto persone con trenino gommato è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, riferita ad un singolo mezzo, la cui validità è limitata al territorio comunale di Lecce.
- 4. Trattandosi di affidamenti di servizi pubblici locali, la disciplina generale di riferimento è quella risultante dal D.L.vo n. 201/2022 (riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e s.m.i, e visti i principi comunitari s'impone il rispetto delle regole di trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto affidatario da individuare attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 36/2023- seconda parte.

5. Il servizio non può avvalersi di contributi dell'Amministrazione Comunale e pertanto non comporta alcuna spesa a carico del Comune, che introiterà il canone concessorio fissato con delibera di Giunta Comunale.
6. La durata del servizio assegnato non può eccedere i cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico/contratto.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 61 - ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnazione del servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato è soggetta a contingentamento e più in generale ad ogni prescrizione espressa nel relativo bando di gara.
2. La domanda per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio, oggetto del bando, dovrà essere presentata al Settore Suap- Attività Produttive nelle forme stabilite dall'avviso pubblico.
3. Non viene richiesta, per il trasporto con trenino, la disponibilità obbligatoria, nel comune autorizzante, di un ufficio cui l'utente possa rivolgersi per la richiesta del servizio, in quanto la domanda sarà rivolta direttamente al conducente nelle fermate che il trenino effettuerà lungo il percorso.
4. Al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile Provinciale di Lecce, l'ufficio incaricato rilascerà apposito nulla osta.
5. I partecipanti alla gara con procedure ad evidenza pubblica dovranno dimostrare almeno due anni di esperienza nel campo del trasporto turistico-ricreativo.
6. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il bando di gara dovrà prevedere la presentazione da parte dei partecipanti di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità giuridica del trenino gommato da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto dello stesso bando. Il bando dovrà, altresì, prevedere che ogni percorso dovrà essere affidato a gestori diversi.

Art. 62 - MODALITÀ DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

1. La procedura ad evidenza pubblica, preordinata ad individuare gli affidatari del servizio di linea per trasporto con trenini gommati, in osservanza del contingente numerico fissato come sopra, da effettuarsi secondo il percorso determinato ai sensi del precedente articolo, proporrà a base di gara un costo (minimo) chilometrico desunto dalle tariffe vigenti correlate con l'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli, di cui all'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495). Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di gara e dei relativi atti, di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di elementi ulteriori rispetto a quelli prettamente economici, a vantaggio della migliore qualità del servizio.
2. L'avviso pubblico dovrà fissare i requisiti morali, professionali, finanziari, tecnico-professionali in capo agli operatori economici, nonché il numero delle autorizzazioni da rilasciare, i rispettivi percorsi, il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso nonché ogni altra documentazione da allegare alla stessa.

Art. 63 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il percorso e le fermate del trenino, nonché il periodo e l'orario di esercizio del servizio, costituiscono parte integrante del bando emesso dall'Amministrazione Comunale e sono trascritti nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
2. I passeggeri potranno salire o scendere dal trenino solo nelle fermate stabilite.
3. L'assegnatario dovrà impegnarsi a realizzare apposita segnaletica riportante le soste e le fermate, ai sensi del Codice della Strada, previa emanazione di apposita ordinanza da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'assegnatario dovrà:
 - a) impegnarsi ad assicurare se stesso ed eventuali dipendenti/collaboratori con idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi (compresi i trasportati) e verso danni a manufatti o attrezzature di proprietà comunale, con i massimali di legge;
 - b) trasmettere, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'assegnatario dovrà impegnarsi a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio di trasporto.
6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. Il trenino dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Città di Lecce", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".
9. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 64 - TARIFFE/COSTI DEL BIGLIETTO

Le tariffe/costi del biglietto ed il canone concessorio per il servizio saranno stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Suap sentito il Comando di P.L..

Art.65 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare del servizio, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivanti dall'uso del bene in oggetto, sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare del servizio è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.
3. La guida del mezzo potrà essere affidata anche a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti dalla normativa vigente.
4. I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizione di piena efficienza.
5. E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori.
6. Il titolare dell'attività è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.
7. Prima di iniziare l'attività, il titolare dell'attività dovrà comunicare al Comune gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del servizio. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.
8. E' fatto obbligo di esporre le tariffe del servizio.
9. Dovrà, inoltre, tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.
10. Il mezzo e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di

perfetta efficienza, decoro, pulizia e sanificazione.

Art.66 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA

1. Il contratto si intenderà risolto qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a) Perdita dei requisiti fissati in sede di gara;
 - b) Mancata attivazione o esercizio per sei mesi consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza, o altre motivazioni purché adeguatamente documentate.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto di servizio, con atto motivato, per i seguenti motivi:
 - a) Mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto;
 - b) Violazione degli incombenzi sul titolare dell'attività;
 - c) gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;
 - d) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza.
3. Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, del recesso è dato, ai sensi degli artt. 7 e ss. Della legge n.241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.67 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di manutenzione del mezzo ed il rispetto delle altre condizioni contenute nel presente regolamento.

Art.68 - SANZIONI PENALI

1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:
 - a) Conduzione del mezzo da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 a €500,00;
 - b) inosservanza dell'orario di esercizio e/o limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da €50,00 a €500,00;
 - c) mancato rispetto del percorso concesso: sanzione pecuniaria da €50,00 a €500,00.

PARTE SESTA - APE CALESSINO

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli speciali della categoria L4 e L5 del tipo Ape Calessino

Art. 69 - APE CALESSINO

1. Il servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di veicoli speciali della categoria L4 e L5 del tipo "Ape Calessino" omologati in ottemperanza del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. è disciplinato:
 - a) dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) dal D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
 - c) dal DPR n.495 del 16.12.1992 (regolamento di attuazione del Nuovo CdS);
 - d) dalla legge 21 del 15.01.1992.

2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1 deve essere svolto con l'impiego di Ape Calessino, o modelli analoghi se presenti sul mercato, munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii, esclusivamente secondo un percorso prestabilito con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Suap sentito il Comando di P.L.

Oltre al percorso saranno definite le fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta.

3. L'esercizio di attività turistica di trasporto di persone con Ape Calessino o modelli analoghi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione per prestazione di trasporto persone con finalità promozionali e turistiche, rilasciata dal Comune, la cui validità è limitata al territorio comunale; ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente e o comunque riconducibile allo svolgimento del servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia.
4. L'autorizzazione verrà rilasciata dopo l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in osservanza della direttiva U.E. 123/2006 (in particolare art.12) per il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari.
5. La durata dell'affidamento del servizio non può eccedere i cinque anni dalla data di autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 70 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con l'osservanza dei principi di imparzialità, favor participationis, pubblicità, trasparenza.
2. L'assegnazione del servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di Ape Calessino o mezzi analoghi è soggetta a contingentamento e, più in generale, ad ogni prescrizione contenuta nel bando di gara.
3. Oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara previsti dalla normativa vigente, il bando dovrà prevedere la presentazione, da parte dei partecipanti, di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità del mezzo del tipo "Ape Calessino".

Art. 71– REQUISITI ESSENZIALI

- 1) Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:
 - a. il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
 - b. la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
 - c. offerta indifferenziata al pubblico;
 - d. itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
 - e. tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
 - f. organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 72 - CONTINGENTE NUMERICO

1. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Ape Calessino o altri mezzi analoghi verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e

secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap sentito il Comando di P.L.. Le autorizzazioni saranno ripartite tra le seguenti categorie:

- a) 80% a favore di persone fisiche non titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente, non titolari di licenza taxi e non appartenenti alla categoria indicata al punto b);
 - b) 20% a favore di imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o di taxi che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il servizio di noleggio con conducente o di taxi. Se nella categoria di cui al punto b) non vi fosse alcun partecipante, l'Amministrazione si riserva di assegnare le relative autorizzazioni alle persone fisiche appartenenti alla categoria a).
2. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie suddette.

Art. 73 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di veicolo avente caratteristiche tecniche specifiche delle categorie L4 e L5 del C.d.S..
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando .
6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. L'Ape Calessino o mezzo analogo dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Città di Lecce", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".
9. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 74 - AREA DI SOSTA - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del CUP - Codice Unico Patrimoniale.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 75 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. Egli è tenuto a:
 - a) munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
 - b) custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
 - c) dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
 - d) curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e la pulizia e sanificazione del veicolo adibito al servizio;
 - e) segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;
 - f) assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
 - g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
 - h) informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
 - i) consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
 - k) corrispondere annualmente la TOSAP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

Art. 76 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

Art. 77 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
 - a) patente di guida;
 - b) aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
 - c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
 - d) certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;
 - e) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - g) aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
 - h) essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte del Settore Suap- Attività Produttive e verifica della completezza e correttezza formale delle istanze, l'ufficio competente terrà conto dei seguenti criteri nella formazione della graduatoria:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (autista o conducente) in impresa di noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 6 punti ;
 - b) disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo “Ape Calessino” o analogo: punti 1;
 - c) conoscenza certificata di lingua straniera comunitaria: punti 2;
 - d) possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
 - e) disponibilità di modello “Ape Calessino” o analogo elettrico: punti 4.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più giovane di età.

PARTE SETTIMA - NAVETTA TURISTICA

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli elettrici L6 fino a 9 posti

Art. 78 – NAVETTA TURISTICA

1. Ai sensi del Decreto 9 ottobre 2015, n.193, la “Navetta Turistica” è considerata un veicolo atipico ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Si definisce “Navetta Turistica” il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad 8, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.
2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1 deve essere svolto con l’impiego di veicoli categoria L6 munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii, esclusivamente secondo un percorso prestabilito con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Suap sentito il Comando di P.L..
Oltre al percorso saranno definite le fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta.
3. L’esercizio di attività turistica di trasporto di persone con Navetta Turistica è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione per prestazione di trasporto persone con finalità promozionali e turistiche, rilasciata dal Comune, la cui validità è limitata al territorio comunale; ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente e o comunque riconducibile allo svolgimento del servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia.
4. L’autorizzazione verrà rilasciata dopo l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in osservanza della direttiva U.E. 123/2006 (in particolare art.12) per il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari.
5. La durata dell’affidamento del servizio non può eccedere i cinque anni dalla data di autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 79 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con l’osservanza dei principi di imparzialità, favor participationis, pubblicità, trasparenza.
2. L’assegnazione del servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di Navetta Turistica è soggetta a contingentamento e, più in generale, ad ogni prescrizione contenuta nel bando di gara.

3. Oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara previsti dalla normativa vigente, il bando dovrà prevedere la presentazione, da parte dei partecipanti, di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità del mezzo del tipo “Navetta Turistica”.

Art. 80 - REQUISITI ESSENZIALI

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:
 - a) il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
 - b) la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
 - c) offerta indifferenziata al pubblico;
 - d) itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
 - e) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
 - f) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 81 - CONTINGENTE NUMERICO

1. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Navetta Turistica verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap sentito il Comando di P.L.. Le autorizzazioni saranno ripartite tra le seguenti categorie:
 - a) 80% a favore di persone fisiche non titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente, non titolari di licenza Taxi e non appartenenti alla categoria indicata al punto b);
 - b) 20% a favore di imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o di taxi che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il noleggio con conducente o il servizio taxi
 - c) Se nella categoria di cui al punto b) non vi fosse alcun partecipante, l'Amministrazione si riserva di assegnare le relative autorizzazioni alle persone fisiche appartenenti alla categoria a).
2. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie suddette.

Art. 82 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di veicolo elettrico avente le caratteristiche tecniche individuate dalla categoria internazionale L6, art. 47 del C.d.S..
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando.

6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. La Navetta Turistica dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Città di Lecce", e, nella parte anteriore del tetto, la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".
9. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 83 - AREE DI SOSTA – SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del CUP - Codice Unico Patrimoniale.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 84 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:
 - a) munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
 - b) custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
 - c) dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
 - d) curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e la pulizia e sanificazione del veicolo adibito al servizio;
 - e) segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;
 - f) assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
 - g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
 - h) informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
 - i) consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
 - j) corrispondere annualmente la TOSAP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

Art. 85 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

Art. 86 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
 - a) patente di guida;
 - b) aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
 - c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
 - d) certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S;
 - e) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - g) aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
 - h) essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.14 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte del Settore Suap- Attività Produttive e verifica della completezza e correttezza formale delle istanze, l'ufficio competente terrà conto dei seguenti criteri nella formazione della graduatoria:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (autista o conducente) in impresa di noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 6 punti ;
 - b) disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo "Navetta Turistica": punti 1;
 - c) conoscenza certificata di lingua straniera comunitaria: punti 2;
 - d) possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
 - e) disponibilità di modello di "Navetta Turistica" attrezzata per accessibilità alla diversa abilità :punti 4.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più giovane di età.

PARTE OTTAVA- NAVETTA TURISTICA ACCESSIBILE

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone in particolari condizioni fisiche a scopo turistico a mezzo di veicoli elettrici L6 fino a 9 posti

Art. 87 – NAVETTA TURISTICA ACCESSIBILE

1. Per "Navetta Turistica Accessibile" si intende l'autoveicolo adibito al trasporto pubblico di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzata dall'essere munita permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore ad 8, escluso quello del conducente.
2. Il Responsabile del Settore Suap- Attività Produttive provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) il contingente numerico non è definito;

- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”;
 - c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'articolo 14 del presente Regolamento;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
 - e) in deroga ai casi previsti dall'art. 22 del presente Regolamento, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.
3. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

PARTE NONA - RISCIO

Disciplina del servizio di trasporto su strada di persone a scopo turistico a mezzo di veicoli mediante velocipede (Riscio')

Art.88 - RISCIO

1. La presente parte si applica all'esercizio del servizio di trasporto di persone di tipo turistico ricreativo effettuato esclusivamente su percorsi predefiniti con delibera di G.C., su proposta del Suap sentito il Comando di P.L, con velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
4. Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i Taxi e altri servizi pubblici.
5. È vietata altresì la circolazione sulle strade vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.
6. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Suap - Attività Produttive .
7. È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art- 89 – CONTINGENTE NUMERICO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio di cui al presente capo, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada del Comune di Lecce.
2. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Risciò verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap sentito il Comando di P.L..
3. L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Settore Suap- Attività Produttive.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo possono essere rilasciate, con procedura ad evidenza pubblica, a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti morali previsti dal presente Regolamento.
5. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
 - a) patente di guida;
 - b) avere compiuto i 18 anni di età al momento della presentazione della domanda;
 - c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
 - d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - e) aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
 - f) essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, a seguito di procedura di evidenza pubblica da parte del Suap e verifica della completezza e correttezza formale delle istanze, l'ufficio competente terrà conto dei seguenti criteri nella formazione della graduatoria:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (autista o conducente) in impresa di noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di sei punti;
 - b) disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di velocipede (Risciò): punti 1;
 - c) conoscenza certificata di lingua straniera comunitaria: punti 2;
 - d) possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1.
7. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più giovane di età.
8. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sia stato richiesto da una società (sia di capitali, sia di persone), occorre che:
 - a) i requisiti di idoneità professionale siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva;
 - b) i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e coordinano l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva.
9. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato alla indicazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza, per il quale dovrà essere preventivamente acquisito, ed allegato all'istanza di partecipazione al bando, dai competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale apposito nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

10. In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 90 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di Risciò.
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando .
10. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
7. Il Risciò dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Città di Lecce", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".

Art. 91 - AREA DI SOSTA - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del Canone Unico patrimoniale – CUP.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

Art. 92 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:
 - a) munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
 - b) custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
 - c) dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
 - d) curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e del veicolo adibito al servizio;
 - e) segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;

- f) assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
- g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- h) informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
- i) consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
- j) corrispondere annualmente la TOSAP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

Art. 93 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

Art. 94 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
 - b) quando il titolare perda i requisiti morali;
 - c) quando venga accertato che il titolare abbia violato le condizioni di esercizio di cui agli articoli precedenti e quelle di cui all'autorizzazione rilasciata;
 - d) quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
 - e) quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.
2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

PARTE DECIMA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, a termini di legge, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.